

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 559 DEL 22 NOVEMBRE 2010

OGGETTO: CULTURA – APPROVAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO DI REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETÀ STATALE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO – CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICITÀ EGIZIE E PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DA PARTE DELLA CITTÀ DI BIELLA

L'anno duemiladieci il ventidue del mese di novembre alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MAZZOLI EZIO	ASSESSORE	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE		X
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

CULTURA – APPROVAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO DI REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETÀ STATALE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO – CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITÀ EGIZIE E PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DA PARTE DELLA CITTÀ DI BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Città di Biella ha in corso l'attuazione dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Completamento dell'allestimento del Museo del Territorio", previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella in data 7 marzo 2008;
- che, in particolare, l'Accordo si articola nei seguenti interventi:
 1. allestimento sezione archeologica: sala delle incisioni rupestri, completamento dell'allestimento della sala principale della sez. archeologica con modifiche rispetto al primo allestimento, sala della necropoli di Cerrione;
 2. allestimento sezione paleontologica;
 3. allestimento sezione medioevale;
- che il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma è individuato nel Comune di Biella;
- che l' Accordo di Programma ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2010 e verrà adottato con Decreto del Sindaco del Comune di Biella;
- che per l'allestimento è necessario che si provveda al deposito di un altro nucleo di beni archeologici di proprietà dello Stato in accordo con la Soprintendenza di competenza;
- che i funzionari della Soprintendenza hanno sin dall'inizio dell'attività di attuazione dell'accordo di programma lavorato e collaborato a stretto contatto con il responsabile individuato dall'Amministrazione Comunale e con il personale della Fondazione del Museo del Territorio oltreché con il progettista dell'allestimento e i funzionari regionali;
- che esiste già una convenzione, stipulata ai sensi del Dlgvo. 29.10.1999, n.490, fra la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e la Città di Biella che regola un primo deposito di reperti archeologici di proprietà statale presso il Museo del Territorio: (deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 2 settembre 2002);
- che il D.Lg 42/2004 Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, in sostituzione del Testo Unico decr.legisl. 29.10.1999, n.490, agli art. 101, 102, 111, 112 e 115 definisce forme e modi di fruizione e valorizzazione dei beni culturali;
- che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per tramite della Direzione Generale per i beni Archeologici (ora Direzione generale per le Antichità) con circolare prot. 8763 del

18/09/2008 stabilisce i criteri generali e le procedure per la concessione del deposito di materiali archeologici presso Musei di Enti locali;

- che la convenzione in essere con la Soprintendenza per i beni archeologici deve essere adeguata alle nuove disposizioni in merito soprattutto agli aspetti gestionali;
- che la convenzione in essere all'art.1 indica: Il Comune di Biella anche per consentire il deposito di ulteriore materiale archeologico di proprietà statale presso il Museo del Territorio Biellese ai sensi del citato Testo unico (cfr. decr.legisl. 29.10.1999, n.490) si impegna a sostenere gli oneri conseguenti a tale realizzazione e alla sua gestione;
- che negli articoli seguenti della convenzione si precisa quanto segue:
 1. la sede espositiva quale il Museo del Territorio Biellese, (art.2);
 2. i criteri per l'apertura al pubblico, (art.4);
 3. la dotazione di organico compresa la nomina di un conservatore della sezione archeologica, (art.5);
 4. l'impegno per la conservazione e i restauri, (art.6);
 5. l'impegno per la didattica e i sussidi didattici, (art.7);
 6. le verifiche di controllo da parte della Soprintendenza per l'osservanza degli impegni che il comune si assume nel momento del deposito dei beni di proprietà statale, (art.8);
- che con determinazione del dirigente n.84 del 24.12.2002 il Comune ha nominati i consegnatari dei reperti archeologici concessi in deposito presso il Museo del Territorio;
- che con determinazione del dirigente n. 34 del 6.6.2003 il Comune ha provveduto alla modifica dell'art.4 del *Contratto di disciplina dei rapporti di natura patrimoniale e non patrimoniale intercorrenti fra il comune di Biella e la Fondazione del Museo del Territorio Biellese*;
- che tale art. 4 al comma 1 e 2 recita: *I beni concessi in comodato ai sensi del precedente art.1 dovranno essere conservati facendo riferimento alla normativa statale e regionale in particolare per gli standard museali, i diritti di studio e riproduzioni, per le autorizzazioni al prestito. I beni ricevuti in deposito ai sensi del precedente art.3 devono essere, a cura della Fondazione, collocati negli spazi del Museo del Territorio Biellese*;
- che la Fondazione del Museo del Territorio si è candidata presso la Regione Piemonte quale sede per l'accreditamento degli standard museali;

Verificato che quanto sopra descritto è in linea anche con quanto recentemente espresso dalla Direzione generale per i Beni Archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali (n.8763 del 18.9.2008) che richiama per la formalizzazione del deposito:

- rispetto degli standard museali;
- progetto di gestione;
- progetto di valorizzazione;
- accordo di valorizzazione congiunta con la Soprintendenza;

Vista l'esigenza per la formalizzazione di autorizzazione ad un ulteriore deposito di beni archeologici di proprietà statale da parte della Soprintendenza di esplicitare formalmente volontà del Comune in tal senso;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D.lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi palesi;

DELIBERA

1. di confermare, per quanto riguarda la gestione dei beni archeologici citati in premessa, i criteri contenuti nella convenzione stipulata tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e la Città di Biella, approvata con deliberazione GC n.353 del 2.9.2002 e di allegare la stessa convenzione per farne parte integrante e sostanziale in modo che siano espliciti i criteri per la gestione;
 2. di approvare le linee di indirizzo espresse nel progetto di valorizzazione allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
 3. di dare atto che il progetto di valorizzazione troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione annuali entro i capitoli del Museo;
 4. di dare atto che, come espresso nel contratto (repertorio n. 1761 del 26.03.2003) che disciplina i rapporti di natura patrimoniale e non patrimoniale fra Comune e Fondazione, il materiale archeologico è dato in comodato dal comune alla Fondazione del Museo del Territorio come espresso nell'art. 3 del contratto sopracitato che recita: Per il deposito di beni appartenenti al demanio statale, il Comune dichiara di avere ottenuto il consenso dalle competenti Soprintendenze. Il materiale depositato resta di proprietà del Comune, ovvero dello Stato nel caso di beni appartenenti al demanio statale;
 5. di dare atto che, in caso di scioglimento della Fondazione, il materiale depositato torna alla gestione del Comune che si impegna a concordare, predisporre e trasmettere un nuovo piano gestionale integrato nel rispetto di quanto già stabilito negli articoli della convenzione in essere con la Soprintendenza e di quanto ulteriormente richiesto dalla circolare della Direzione Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.8763 del 18.9.2008 citata in premessa;
 6. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi;
 7. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-